



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della cultura (SANGIULIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2023

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	7
Disegno di legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende introdurre una ipotesi di sanzione amministrativa che « doppia » quella già prevista nell'articolo 518-*duodecies* del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 9 marzo 2022, n. 22, che ha inserito l'intero titolo VIII-*bis* del predetto codice penale, in vigore a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della medesima legge n. 22 del 2022.

Essa, pertanto, fa salve espressamente le ulteriori e diverse sanzioni penali previste dall'articolo 518-*duodecies* del codice penale, ove applicabili, oltre che, naturalmente, gli eventuali e conseguenti risarcimenti dei danni.

Il presente disegno di legge risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno della distruzione, della dispersione, nonché del deterioramento, del deturpamento, dell'imbrattamento e dell'uso illecito di beni culturali o paesaggistici; esso consta di 7 commi.

Al primo comma si prevede che, ferme restando le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.

Il secondo comma dispone che, in ogni caso, e comunque fatte salve le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi sopra citati, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere

storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.

Al terzo comma si prevede che il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

Ai sensi di quanto indicato al quarto comma, i proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura per il ripristino dei beni, a prescindere dall'appartenenza pubblica o privata dei medesimi.

Il quinto comma dispone che, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

Al sesto comma, si prescrive che, per tutto quanto non espressamente indicato, la cornice normativa generale è data dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente richiamati o derogati; pertanto l'autorità che irroga la sanzione è individuata nel prefetto del luogo, previo rapporto relativo alle violazioni previste da parte dei pubblici ufficiali accertatori.

Il settimo comma prevede un coordinamento nei casi di applicazione concorrente di sanzioni penali e amministrative, tenuto conto della giurisprudenza in materia di divieto del « *ne bis in idem* ».

In particolare, riprendendo la formulazione di cui all'articolo 187-terdecies (*Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (cosiddetto «testo unico sulla finanza»), il comma in esame dispone che qualora per lo stesso fatto sia stata applicata, a carico del reo o a carico dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria, indicata ai commi 1 e 2 del presente disegno di legge, ovvero una sanzione penale: *a)* al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, l'autorità giudiziaria e

l'autorità amministrativa tengono conto delle misure punitive già irrogate; *b)* l'esazione della pena pecuniaria o della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente a quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria.

Da ultimo, l'ottavo comma reca una clausola di neutralità finanziaria con la quale si stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente disegno di legge nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di disegno di legge, limitandosi ad introdurre un'ipotesi di sanzione amministrativa a carico di chi danneggia beni culturali o paesaggistici che è aggiuntiva alle sanzioni penali già previste dall'attuale ordinamento, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento è altresì munito di clausola di neutralità finanziaria secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Manno



PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il disegno di legge in esame introduce misure per il rafforzamento del contrasto al fenomeno della distruzione, della dispersione, nonché del deterioramento, del deturpamento, dell'imbrattamento e dell'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 518-*duodecies* del Codice penale, che punisce le condotte sopra richiamate mediante la previsione di sanzioni di natura penale, comminate con la reclusione da due a cinque anni, per le condotte di cui al comma 1, e da sei mesi a tre anni per le condotte di cui al comma 2, nonché con la multa da euro 2.500 a euro 15.000 per le condotte di cui al comma 1 e da euro 1.500 a euro 10.000 per le condotte disciplinate al comma 2, il disegno di legge in esame si propone di introdurre nell'ordinamento sanzioni di natura amministrativa, volte a punire in maniera ancora più efficace le richiamate condotte. Si prevede infatti, per le medesime condotte di cui alla norma penale, il pagamento di una sanzione amministrativa che va, rispettivamente, da un minimo di euro 20.000 a un massimo di euro 60.000 e da un minimo di euro 10.000 a un massimo di euro 40.000. La proposta normativa in questione si ritiene coerente con l'azione di Governo che, anche alla luce dei più recenti fatti di cronaca, ha ritenuto di preminente importanza il contrasto ai fenomeni di vandalismo ai danni del patrimonio culturale e paesaggistico.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

- legge 24 novembre 1981, n. 689;
- articolo 518-*duodecies* del Codice penale.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di disegno di legge in esame non incide su leggi e regolamenti vigenti.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

- **disegno di legge Claudio Borghi (A.S. 364)**, presentato il 23 novembre 2022, recante “*Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza*”;
- **disegno di legge Marco Lisei (A.S.645)**, presentato in data 5 aprile 2023, recante “*Misure di prevenzione da atti di vandalismo*”.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione di cui al titolo.

12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'adozione di successivi atti attuativi.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento, giacché dati e riferimenti statistici relativi alle materie oggetto del provvedimento in esame risultano già in possesso dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato ritenuto necessario acquisirli nuovamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.

2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.

3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni.

5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00